



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 29

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	GARGANI	ANGELO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MUSUMECI	CLAUDIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	COTTONE	TOMMASO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 4124/13 depositato il 27/06/2013
- avverso la sentenza n. 408/39/12 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 1

proposto dal ricorrente:

difeso da:

Atti impugnati:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RCBL00179 IRES-ALTRO 2004
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RCBL00179 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RCBL00179 IRAP 2004

SEZIONE

N° 29

REG.GENERALE

N° 4124/13

UDIENZA DEL

18/12/2013 ore 10:00

SENTENZA

N°

42/29/14

PRONUNCIATA IL:

✓

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

13 GEN. 2014

Il Segretario

AGLIONICO Natale



c/AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 1)
Avviso di accertamento induttivo IRPEG+IRAP+IVA 2004 ;

La società riceveva notifica dell'avviso di accertamento redditi anno 2004 in applicazione da parte dell'Ufficio degli studi di settore .Avverso tale accertamento presentava ricorso in autotutela con sgravio parziale dell'ufficio ,e davanti la CTP di Roma sez. 39 che lo respingeva per carenza probatoria .

APPELLA LA SOCIETA' (valore della pratica euro 25.863,00) che ha iniziato l'attività nell'anno 2000 e la rivendeva il 13/04/2005 ad euro170.000 per la ristorazione , e successivamente veniva rivenduta .Vi sarebbe carenza di motivazione art.42 DPR 600/72 , la contabilità era regolare ed ai sensi degli artt. 39-40 DPR 600/73 .Violazione dell'art. 2697 c.c. , rideterminazione del maggior imponibile e dei maggiori costi .CHIEDE la riforma della sentenza e l'annullamento dell'accertamento .L'atto notarile allegato del Notaio del 10/10/2000 è l'immobile compravenduto per lire 750.000.000 uso locale osteria -trattoria / e di mutuo bancario.
.La società Epicureo 2000 srl il 15/04/2005 vendeva con "cessione di azienda " l'attività ad euro 170.000,00 atto Notaio Brugnoli.

CONTRODEDUCE L'AGENZIA che applicava gli studi di settore previo invito al contraddittorio con proposta di adesione che la società non accettava .LA parte non ha depositato nuova documentazione contabile da cui si evincano nuovi elementi da esaminare, cos' come già dichiarato dai primi giudici La società era stata in perdita anno 2002 per euro 90.797, idem anno 2003 per euro 96.033, idem anno 2004 euro 105.472 e nel 2005 rivenduta ad altra società e rivenduta ancora sempre nel 2005 .La società era antieconomica reiteratamente nel tempo . (sent.Cassaz. 24436/08 tale da giustificare la rettifica della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 39 D) DPR 600/73) .CHIEDE la conferma della sentenza di primo grado e dell'accertamento .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli studi di settore non possono prescindere dalla valutazione degli altri elementi che attribuiscono alle stime stesse, valore di presunzione semplice, qualora vi siano i requisiti di gravità, precisione e concordanza , tali da essere essenziali ai fini del DPR 600/73 , al fine che possa attuarsi l'accertamento induttivo o automatico. Inoltre non è uno strumento automatico ,ma vi devono sempre essere scostamenti fra il reddito dichiarato e quello accertato in modo aritmetico tale da avere uno scostamento grave .

Gli studi di settore sono illegittimi se basati solo sulle risultanze di GERICO in via automatica e non tengono conto delle altre variabili specifiche del singolo contribuente , ed attinenti alla sua attività in particolare . In mancanza di tali elementi, gli studi di settore sono illegittimi, non avverandosi i requisiti né di contabilità irregolare, né di redditi dichiarati rettificati, né altri elementi tali da avere uno scostamento significativo tale da inficiare il reddito dichiarato .

Nel caso specifico risultano ELEMENTI DI INCONGRUENZA GRAVI , quali i ricarichi proporzionati al totale degli acquisti di merce , ovvero alla percentuale troppo esigua di ricarico pari

al prezzo di vendita delle merci e dei servizi . Di fatto la ditta sarebbe stata in PERDITA PER VARI ANNI 2002-2003-2004-2005 per oltre euro 90.000 di perdita per ciascun anno d'imposta , QUINDI LAVORAVA IN MODO ANTIECONOMICO PER VARI ANNI , acquistando invece l'immobile per lire 750.000.000 .

.Anche se la contabilità formalmente sia regolare , tuttavia non è credibile la perdita di bilancio così negativa , tale da invalidare la dichiarazione dei redditi , tenuto conto degli altri costi di esercizio . L'Ufficio ha provato il maggior reddito accertato con una parametrizzazione sintetica ma indicativa della antieconomicità ripetuta negli anni della società in epigrafe, da inficiare la contabilità stessa .


Alla luce di tali fatti, la Commissione respinge l'appello della società e conferma la sentenza di primo grado . Ogni altra argomentazione addotta dalle parti viene assorbita da questa .

Condanna la società alle spese dei due gradi di giudizio pari ad euro duemila .


P.Q.M.

La Commissione respinge l'appello della società e la condanna alle spese di euro 2.000,00 (duemila) .

Il Relatore



Il Presidente



Roma, 18/12/2013